

Messaggio Inps 13 luglio 2021 n. 2575

Oggetto: Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori chiarimenti.

5. Pensione di inabilità di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e s.m.i. in presenza esclusivamente di contribuzione nel FPLD e nelle Gestioni speciali autonomi

Come è noto, la pensione di inabilità si liquida con il cumulo obbligatorio della contribuzione, ove presente in più gestioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012.

Ciò posto, le istruzioni fornite con il messaggio n. 2053 del 2020 (v. Quesito n. 1) evidenziano in primo luogo che "In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017" secondo cui l'assicurato può conseguire la pensione di inabilità, esprimendo la facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012.

Lo stesso messaggio (v. Quesito n. 18) precisa in quali casi l'interessato possa esercitare la predetta facoltà ed ottenere la liquidazione della pensione di inabilità in cumulo (IOCUM).

Tale possibilità si concretizza, dopo l'entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, nelle ipotesi in cui i requisiti amministrativi e sanitari siano raggiunti nel FPLD. In tale ipotesi l'interessato può esprimere la facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016, ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità IOCUM (nel qual caso, per il calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, rilevano le retribuzioni esistenti nel FPLD in quanto gestione accertatrice), oppure non esprimere tale facoltà, ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità categoria IOART/IOCOM/IR.

Viceversa, qualora i requisiti amministrativi e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n. 613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio e non è stato abrogato. Conseguentemente in quest'ultima ipotesi viene liquidata la pensione di inabilità IOART/IOCOM/IR e la maggiorazione convenzionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 viene calcolata, per espressa previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo.

In tale contesto si evidenzia che la circolare n. 60 del 2017 ha attenuato il rigore dell'interpretazione iniziale (v. messaggio n. 7145 del 2015 p. 2) che, in presenza di contribuzione FPLD e Gestioni autonome, prevedeva la liquidazione della pensione di inabilità con le regole della gestione autonoma.

6. Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità e pensione in cumulo

6.1 Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità e pensione di vecchiaia in cumulo

I titolari di assegno ordinario di invalidità non possono accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo in quanto il comma 239 della legge n. 228 del 2012 stabilisce che la predetta facoltà è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico.

Al riguardo, si conferma l'impostazione ermeneutica fornita nel tempo dall'Istituto, secondo cui l'assegno ordinario di invalidità ha natura pensionistica.

6.2 Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità e pensione anticipata in cumulo

I titolari di assegno ordinario di invalidità non possono accedere alla pensione anticipata in cumulo in quanto l'assegno ordinario di invalidità non si trasforma in pensione di anzianità (sostituita dalla pensione anticipata), come precisato con la circolare n. 134 del 2004 p. 4.

6.3 Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità del dante causa e pensione indiretta in cumulo

Si confermano le istruzioni impartite con le circolari n. 53616 A.G.O./262 del 1984 p. 1.10, n. 185 del 2015 p. 1. In particolare, con la citata circolare n. 262 del 1984 è stato precisato che, stante la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti gli aventi causa del titolare di assegno ordinario di invalidità devono essere considerati quali superstiti di assicurato. I superstiti dell'assicurato hanno titolo alla pensione indiretta ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Pertanto, la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità da parte del dante causa non preclude il conseguimento della pensione indiretta in favore dei superstiti in regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e s.m.i, ove sussistano i requisiti di legge.